

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato G A S C O

Presentata il 4 giugno 1964

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 30 giugno prossimo verrà a scadere la proroga concessa con la legge 4 agosto 1963, n. 1010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213, riguardante le disposizioni transitorie in materia di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

Come è ben noto già da tempo il Parlamento intese modificare le norme relative a detti concorsi, contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; a tal fine venne approvata la legge 10 marzo 1955, n. 97, la quale dettò nuove norme in materia, norme che attraverso successive modificazioni sono state prorogate a tutto il 30 giugno 1964.

Siamo peraltro tuttora in attesa della più volte auspicata riforma della legge ospedaliera; progetti di iniziativa parlamentare sono stati nuovamente presentati alla Camera dei deputati mentre dal canto suo il Ministro della Sanità ha provveduto alla nomina ed all'insediamento di una Commissione di studio per la complessa materia.

I due rami del Parlamento hanno già approvato in questa quarta legislatura le nuove norme relative allo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (legge 10 maggio 1964, n. 336, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1964) che

rappresentano uno stralcio della nuova legge ospedaliera, di cui si convenne di anticipare l'approvazione in considerazione dell'urgenza di affrontare tale problema particolare ed in considerazione altresì del tempo molto maggiore richiesto per la discussione, l'approfondimento e l'approvazione di una nuova legge generale sugli ospedali.

È evidente che nei pochi giorni che ci separano dal 30 giugno non è neppure pensabile che i due rami del Parlamento possano affrontare la discussione della legge ospedaliera.

Sussistono pertanto le ragioni che già lo scorso anno indussero il Parlamento ad approvare la legge 4 agosto 1963, n. 1010.

Infatti in mancanza di una nuova proroga, che si propone limitata ad un anno, ritornerebbero in vigore le norme del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che peraltro il legislatore, sin dalla approvazione della legge 10 marzo 1955, sopra richiamata, non ritenne più rispondenti ed adeguate alle necessità dei tempi.

Pertanto, nel riconfermare la speranza di una sollecita approvazione di una nuova e migliore legge ospedaliera, si confida che la Camera vorrà confortare col suo voto favorevole la richiesta di proroga oggetto della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono mantenute in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1964, fino al 30 giugno 1965.